



# Il paesaggio e la natura

<b>IL PAESAGGIO</b>	<b>pag. 3</b>
i vincoli per la tutela del paesaggio le zone soggette a tutela paesistica	
<b>LO STATO DI SALUTE DEI BOSCHI</b>	<b>pag. 9</b>
<b>BOSCHI E PASCOLI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>pag. 11</b>

## IL PAESAGGIO

La necessità di preservare, insieme alle memorie e alle testimonianze del passato, anche le più importanti componenti a valenza ambientale e paesistica, è fatto consolidato nella normativa nazionale e trova il suo caposaldo nella Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali", alla quale si è aggiunta, negli anni Ottanta, la Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Le due leggi sono state recentemente compendiate al Titolo II del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre, n. 352".

A loro volta, le Regioni, in base a quanto stabilito dalla Legge 431/85, si sono dotate di un proprio piano per la tutela dei beni ambientali, come nel caso del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia.

Con tale strumento, la Regione:

- a) *promuove l'unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti paesistici unitari che sono attraversati da confini amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione;*
- b) *favorisce l'adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte delle Province e degli altri soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;*
- c) *si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti esterni, nel quadro regionale, nazionale e internazionale.*

Il PTPR contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce il quadro di orientamento, sotto il profilo paesistico, delle politiche che hanno rilevanza territoriale, con particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive e ai lavori pubblici. Esso tratta i temi relativi alla specificità paesistiche del territorio lombardo, alle sue articolazioni interne e definisce le strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela.

Attraverso la disciplina paesistica il P.T.P.R., nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali:

- a) *indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle diverse Unità tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti;*
- b) *indirizza e fornisce criteri e linee guida per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture tecnologiche a rete e della viabilità;*
- c) *fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati, nella tavola D e negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesistica e ambientale;*
- d) *individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione successiva spettante agli Enti locali e individua in tal senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;*
- e) *definisce una procedura sperimentale di controllo paesistico degli interventi sul territorio soggetti a concessione edilizia;*

f) *individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della migliore tutela del paesaggio e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla tutela stessa.* La normativa, dunque, impone che la programmazione urbanistica debba tener conto non solo di aspetti quantitativi e funzionali, ma anche di aspetti "qualitativi" e rientra a pieno titolo, tra questi ultimi, il paesaggio, inteso come patrimonio che contribuisce all'identità dei luoghi e che deve, pertanto, essere preservato nella sua fruizione attuale e futura. In un processo a cascata, che via via diventa più preciso nell'individuare le valenze paesistiche di maggior dettaglio, anche le Province e i Comuni sono tenuti a dotarsi di un proprio strumento per la tutela paesistica. Per quanto riguarda la Provincia di Brescia, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è attualmente in itinere e, pertanto, si ritiene opportuno, nel presente lavoro, fare riferimento al PTPR, che è strumento pienamente vigente.

La relazione al PTPR della Lombardia identifica alcune peculiarità comuni a tutta la fascia prealpina, dove *"industrie tessili e industrie metallurgiche, con spiccate aree di specializzazione e sotto-specializzazione... sono alla base di un paesaggio vallivo a suo modo unico per la densità della dimensione urbanizzata e per i modi disordinati con cui essa si è esplicitata. Paesaggio dell'abbondanza, del dinamismo valligiano che però contrasta con quello montanaro che si ritrova alle quote superiori, sugli alti versanti e sulle dorsali intervallive, dove sopravvivono residualmente i generi di vita tradizionali, sia pure integrati dal pendolarismo di manodopera verso le industrie di fondovalle".*

Le valli della fascia prealpina lombarda – osserva ancora il PTPR – *"sono di antichissima occupazione umana. La presenza delle acque ne fece importanti fulcri di attività paleoindustriali e poi industriali. Questo ha intensificato il popolamento tanto che oggi i fondovalle, fino alla loro porzione mediana, si saldano senza soluzione di continuità con la fascia di urbanizzazione altopadana, apparendo come ingolfature di questa".*

In simili contesti, si deve *"limitare la progressiva saturazione edilizia dei fondovalle. La costruzione di grandi infrastrutture viarie deve essere resa compatibile con la tutela degli alvei e delle aree residuali. Ogni segno della presenza boschiva nei fondovalle deve essere preservata. Si devono ridurre o rendere compatibili impianti e equipaggiamenti (aree industriali, commerciali) che propongano una scala dimensionale non rapportata con i limitati spazi a disposizione. Va tutelata l'agricoltura di fondovalle... Particolare attenzione va rivolta al restauro e alla "ripulitura" urbanistica e edilizia dei vecchi centri e nuclei storici. Altrove va salvaguardato tutto ciò che testimonia di una cultura valligiana e di una storia dell'insediamento umano che inizia già nella preistoria prima sui crinali e poi man mano verso il fondovalle... Le testimonianze dell'archeologia industriale così come quelle dell'attività agricola (campi terrazzati, ronchi ecc.) vanno salvaguardate nel rispetto stesso degli equilibri ambientali. Questi invocano un'attenzione particolare alle situazioni morfologiche e idrografiche, nonché al tessuto vegetazionale, con le sue diverse associazioni altitudinali. Le colture agricole (vigneti, frutteti, castagneti) vanno considerate come elementi inscindibili del paesaggio e dell'economia della valle. Una tutela importante è quella che deve assicurare la fruizione visiva dei versanti e delle cime sovrastanti, in particolare degli scenari di più consolidata fama. Si devono mantenere sgombre da fastidiose presenze le dorsali, i prati d'altitudine, i crinali in genere e i punti di valico".*

Per quanto riguarda le Valli bresciane – tra cui la Valle Trompia - il PTPR le identifica come *“una sub-area che, affine a quella delle vallate bergamasche, comprende un ventaglio di valli afferenti a Brescia”*.

*“Già anticamente designate come aree produttive paleoindustriali grazie ai giacimenti ferrosi e alla ricchezza di acque e di legname – continua il PTPR - le valli bresciane si propongono oggi come proiezioni digitiformi del sistema urbano bresciano. L'urbanizzazione, con vasti comparti industriali, occupa per intero i fondovalle entrando per lunga tratta nell'ambito prealpino. Nel caso di Lumezzane poi, l'articolazione degli insediamenti si protende sull'intero versante montuoso dando vita a un singolare contesto urbano in una situazione geografica certamente poco propizia”*.

Guardando alla Valle Trompia, il PTPR non individua particolari componenti del paesaggio fisico e, per il paesaggio agrario, si limita a un generico richiamo sulla valenza di *“roccoli, siepi, muri a secco e altri elementi divisorii del paesaggio agrario; sentieri e mulattiere storiche su percorrenze piano-monte; dimore rurali di collina e di monte”*.

All'interno delle componenti del paesaggio storico-culturale, viene invece richiamata la specificità di alcune testimonianze di archeologia industriale (Calchere di Sarezzo, Arsenale di Gardone), mentre nelle componenti del paesaggio urbano, tra i centri e nuclei storici di valle e di versante, si ricorda solo quello di Gardone Val Trompia.

### **i vincoli per la tutela del paesaggio**

L'art. 146 della Legge 490/99, recependo quanto a suo tempo previsto dalla Legge 431/85, sottopone a tutela tutta una serie di componenti costitutive del paesaggio italiano:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) *i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Per quanto riguarda il territorio dei cinque Comuni, oggetto del presente studio, risultano pertanto soggetti alla tutela prevista dal punto c) il fiume Mella e i tratti non urbani dei torrenti: Tronto di Concesio, Faidana, Valle di Villa, Redocla, Gambiera, Tronto di Gardone VT, Re di Inzino, Vandeno e Biogno.

SI parla di tratti non urbani, in quanto le disposizioni di tutela non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, a sua volta, prevede, con l'art. 17 (vedi ALLEGATO), delle norme di salvaguardia per i cosiddetti "ambiti di elevata naturalità", per le quali vengono assunti (comma 2), i seguenti obiettivi generali:



- a) *tutelare la qualità ambientale e paesistica complessiva degli ambiti;*
- b) *non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali, alla fruizione rispettosa dell'ambiente.*




Il territorio dei Comuni montani posto al di sopra di una certa altimetria, viene assoggettato ai vincoli dell'art. 17, salvo le ulteriori specificazioni che potranno essere introdotte dagli strumenti paesistici delle Province e dei singoli Comuni.

#### Ambiti di elevata naturalità in cui si applicano le norme dell'art. 17 del PTPR

Marcheno:	territorio comunale al di sopra della linea di livello 800 m.
Gardone Val Trompia:	territorio comunale al di sopra della linea di livello 800 m.
Sarezso (1):	territorio comunale a nord-est della strada da Sarezso a Ponte Zanano e Iseo al di sopra linea di livello 800 m.
Sarezso (2):	territorio comunale a sud-ovest della Strada da Sarezso a Ponte Zanano e Iseo al di sopra linea di livello 600 m.
Villa Carcina:	territorio comunale a est del Mella al di sopra della linea di livello 400 m.
Concesio:	territorio comunale al di sopra della linea di livello 300 m.

## le zone soggette a tutela paesistica





## LO STATO DI SALUTE DEI BOSCHI

(dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato – stazioni di Concesio e Gardone VT)

Il venir meno degli antichi usi civici e la diminuzione dell'uso della legna come combustibile (domestico ma anche industriale un tempo, solo domestico in tempi più vicini), ha portato all'aumento della massa vegetale complessiva presente sui versanti montani. A fronte del minor sfruttamento del bosco ceduo, si accompagna, tuttavia, una certa difficoltà nella trasformazione delle aree a ceduo in bosco di alto fusto, anche a causa della ripidità dei versanti.

Luci e ombre, dunque, sembrano caratterizzare – ad una prima e sommaria analisi – la situazione dei boschi di questa come di altre zone della media montagna, che vedono meno presente di un tempo l'uomo e la sua azione.

Per quanto riguarda lo stato di salute dei boschi, risultano di sicuro interesse i dati dell'indagine svolta dal Corpo Forestale dello Stato nel periodo 1987 – 1995.

Nei Comuni di Agenda 21 L, l'indagine è stata condotta su tre punti in territorio di Marcheno (Val Pilino, loc. Fusca Nera, Val Lembrio), due punti nei comuni di Gardone VT e Sarezzo (rispettivamente: loc. cascina Bianchi e val Casereper il primo, e loc. Poiana e valle di Gombio) e un punto di osservazione in loc. Pernice a Villa Carcina. Considerata la vicinanza con il territorio oggetto di indagine, viene preso in considerazione anche il punto in val Porcino, sebbene posto in territorio di Lumezzane.

Nel complesso, dunque, sono stati esaminati i risultati di dieci punti di osservazione, per un totale di 300 alberi appartenenti alle essenze tipiche dei boschi della valle.

Dall'analisi dei risultati dell'indagine, emergono significativi danni al patrimonio boschivo in concomitanza di specifici episodi (come la grandine, nel 1990), mentre non sembrano emergere episodi significativi di scolorimento o di defogliazione che possano essere ricondotti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (vedi ALLEGATO 4.2).

## BOSCHI E PASCOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE


Come anticipato nel tema 3, una percentuale significativa del territorio dei cinque Comuni è classificata come “naturale”. All’interno del territorio montano dei cinque Comuni, vi sono alcune porzioni – di estensione variabile – che sono di proprietà Comunale:

	Boschi e prati comunali (ha)	Estensione territorio naturale (ha)	% territorio comunale/territorio naturale
CONCESIO	83,81	1.245	6,73
GARDONE VT	895,46	2.446	36,60
MARCHENO	583,57	2.136	27,32
SAREZZO	78,96	1.432	5,51
VILLA CARCINA	152,58	1.145	13,32

Come si può notare dalla cartografia, la proprietà pubblica più importante – dal punto di vista dell’estensione ma anche della contiguità – è quella dei Comuni di Gardone VT e Marcheno, dove l’insieme delle proprietà comunali copre una vasta porzione del territorio posto tra la frazione di Magno e la zona di Careno.

Significativa risulta essere anche l’estensione delle proprietà comunali di Marcheno alla sinistra del Mella e, in particolare, in Val Vandeno.

Più limitate e frazionate sono le proprietà degli altri Comuni, a eccezione di un’area significativa di Villa Carcina posta a monte di villa Glisenti.



**TAVOLA 4.1\_boschi comunali**

## LA CACCIA

A eccezione di Concesio, i Comuni oggetto di indagine rientrano nel comprensorio alpino di caccia “C6 Valle Trompia”. Complessivamente, il comprensorio ha un’estensione di 23.110 ha, dei quali 19.930 cacciabili e 3.161 non cacciabili.

Il rapporto tra superficie cacciabile e cacciatori risulta essere di 10,62 ha/cacciatore, il più basso della provincia, dopo il comprensorio C5 Sebino. Solo i Comuni di Marcheno e Gardone risultano interessati dalla presenza di oasi di protezione:

**Oasi di protezione Monte Guglielmo (488 ha, di cui 65 a Marcheno)**

**Oasi di protezione di Inzino (359,7 ha, di cui 317,7 a Gardone VT e 42 ha a Marcheno)**

#### **FONTI DATI**

- Corpo Forestale dello Stato, staz. di Concesio e Gardone VT – stato di salute dei boschi
- Comunità Montana di Valle Trompia – boschi e pascoli di proprietà comunale

#### **ALLEGATI**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>1. PIANTO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (ART.17)</b>  | <b>pag. 11</b> |
| <b>2. INDAGINE IN.DE.FO. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO</b> | <b>pag. 14</b> |

## **1. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (ART.17)**

### **Piano Territoriale Paesistico Regionale**

*Art. 17. Tutela ambientale degli ambiti di particolare interesse paesistico(estratto)*

*2. Negli ambiti di elevata naturalità, di cui al precedente comma, vengono assunti i seguenti obiettivi generali:*

*a) tutelare la qualità ambientale e paesistica complessiva degli ambiti;*  
*c) non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali, alla fruizione rispettosa dell'ambiente.*

*3. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del P.T.P.R. le seguenti attività:*

*a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché opere di conservazione e riqualificazione dei centri e dei nuclei abitati esistenti, come definiti dal successivo comma 6;*  
*b) utilizzazione agrosilvopastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;*  
*c) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;*  
*d) piccole derivazioni d'acqua;*  
*e) le opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse.*

*4. Gli interventi a carattere innovativo, quali nuove strade di comunicazione, nuove attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo, turistico, nonché le attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, possono essere realizzati solo se previsti in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale in coerenza con gli indirizzi e le determinazioni forniti nel Piano del Paesaggio Lombardo e fatte, comunque, salve le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione.*

*5. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui al comma 1, promuovono la revisione degli strumenti urbanistici vigenti onde adeguarli alle disposizioni del presente articolo e al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2; sino alla predetta revisione non possono essere realizzati interventi edilizi ed urbanistici, ancorchè ammessi degli strumenti urbanistici vigenti, che comportino nuovi insediamenti o complessi edilizi, fatto, comunque, salvo quanto previsto al precedente comma 3 e ai successivi commi.*

*6. Per gli interventi intressanti ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi e le aree comprese nei P.P.A. vigenti alla stessa data ed escluse le aree libere di frangia, ancorchè non vincolati paesaggisticamente, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti nei Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali previsti dall'art. 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25/07/1997.*

*7. Eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, possono essere realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di 3 m, e piazzuole di scambio.*

8. Non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.

9. Il passaggio di linee per il trasporto di energia e fluidi che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti è consentito, con eventuali prescrizioni, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

10. I Comuni possono disporre il trasferimento all'esterno degli ambiti di elevata naturalità di campeggi e di altre attività o attrezzature non compatibili con gli obiettivi di tutela; a tal fine individuano aree idonee negli strumenti urbanistici.

11. I committenti e i progettisti degli interventi ammessi, nella consapevolezza della grande delicatezza dei luoghi, si impegnano affinché le opere siano il più possibile rispettose del contesto paesistico e dell'ambiente. A tal fine fanno riferimento, per quanto applicabili, a:

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.T.P.R.;
- "Manuale di ingegneria naturalistica", assunto dalla Regione Lombardia come testo di riferimento con d.g.r. 04/04/1994 n. 50989;
- "Quaderno delle opere tipo", allegato al Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e successivi aggiornamenti; Piani di sistema, di cui al precedente art. 11, comma 4, lettera b);
- Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali previsti dall'art. 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25/07/1997.

12. Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistico-edilizia deve accertare che le opere siano coerenti con il contesto paesistico di riferimento, ancorché non specificamente vincolato ai sensi delle leggi 1497/1939 e 431/1985; nelle aree paesaggisticamente vincolate si applicano le norme procedurali, di cui alla l.r. 18/1997 e relativi Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali assunti con d.g.r. n. 30194, del 25/07/1997.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero territorio compreso negli ambiti di cui al comma 1, anche al di fuori delle aree vincolate in base alle leggi 1497/1939 e 431/1985; per le aree paesaggisticamente vincolate, resta ferma la procedura autorizzativa ai sensi della medesima legge 1497/1939 e della l.r. 18/1997.

14. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'art. 6 delle presenti norme, i successivi atti a valenza paesistica, debitamente approvati, possono modificare nei dettagli la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità, di cui al precedente comma 1, e il regime normativo di cui al presente articolo, fermo restando l'indirizzo di tutela della naturalità nei territori scarsamente antropizzati.

15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.R. 12/04/1996, che detta disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, le aree di cui al presente articolo sono assimilate alle aree naturali protette in base alla legge 394/1991.1.

## **2. INDAGINE IN.DE.FO. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Corpo Forestale dello Stato	In.De.Fo	1987		1988		1989		1990	
		punto di osservazione	specie (n° esemplari)	soggetti a defogliazione	soggetti a scoloramento	soggetti a defogliazione	soggetti a scoloramento	soggetti a defogliazione	soggetti a scoloramento
Sarezzo (loc. Poiana)	Robinia pseudoacacia	0	0	0	0	0	0	0	0
	Castanea sativa								
Sarezzo (Valle di Gombio)	Prunus avium	0	0	0	0	0	0	14	0
	Fraxinus Excelsior								
	Ulmus glabra								
	Castanea sativa								
Villa Carcina (loc. Pernice)	Castanea sativa (30)	0	0	0	0	0	0	29	0
Concesio (Dosso Cornasello)	Quercus pubescens	0	0	0	0	0	0	4	8
Lumezzane (Val Porcino)	Castanea sativa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fagus sylvatica								
Gardone (Cascina Bianchi)	Acer pseudoplatanus	0	0	0	0	0	0	0	1
	Robinia Pseudoacacia								
	Fraxinus excelsior								
	Carpinus betulus								
Gardone (loc. Val Casere)	Ostria carpinifolia	0	0	0	0	0	0	8	7
	Quercus petraea								
	Acer pseudoplatanus								
	Fagus silvatica								
Marcheno (loc. Val Pilino)	Castanea sativa	2	2	2	2	2	2	17	2
Marcheno (loc. Fusca Nera)	Fraxinus excelsior	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acer pseuoplatanus								
	Sorbus aucuparia								
	Ulmus glabra								
	Carpinus betulus								
Marcheno (loc. Val Lembio)	Quercus pubescens	0	0	0	0	0	0	15	14
	Ostria carpinifolia								

**AGENDA 21 LOCALE: VOLONTÀ POLITICA E COMUNITÀ LOCALE VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
**Comunità Montana di Valle Trompia - Comuni di Concesio Gardone V.T. Marcheno Sarezzo Villa Carcina**

Corpo Forestale dello Stato	In.De.Fo	1991		1992		1993		1994		1995	
		punto di osservazione	specie (n° esemplari)	soggetti a defogliazione	soggetti a scolorimento	soggetti a defogliazione	soggetti a scolorimento	soggetti a defogliazione	soggetti a scolorimento	soggetti a defogliazione	soggetti a scolorimento
Sarezzo (loc. Poiana)	Robinia pseudoacacia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Castanea sativa										
Sarezzo (Valle di Gombio)	Prunus avium	0	0	0	0	1	1	4	2	3	3
	Fraxinus Excelsior										
	Ulmus glabra										
	Castanea sativa										
Villa Carcina (loc. Pernice)	Castanea sativa (30)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Concesio (Dosso Cornasello)	Quercus pubescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lumezzane (Val Porcino)	Castanea sativa	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	Fagus sylvatica										
Gardone (loc. Casc. Bianchi)	Acer pseudoplatanus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robinia Pseudoacacia										
	Fraxinus excelsior										
	Carpinus betulus										
Gardone (loc. Val Casere)	Ostria carpinifolia	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4
	Quercus petraea										
	Acer pseudoplatanus										
	Fagus silvatica										
Marcheno (loc. Val Pilino)	Castanea sativa	15	0	13	0	0	5	0	4	7	5
Marcheno (loc. Fusca Nera)	Fraxinus excelsior	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Acer pseuoplatanus										
	Sorbus aucuparia										
	Ulmus glabra										
	Carpinus betulus										
Marcheno (loc. Val Lembio)	Quercus pubescens	5	8	0	0	11	8	12	13	5	8
	Ostria carpinifolia										